



Sentenza n. 267 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale DADDABBO Presidente

dott.ssa Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

dott. Giovanni NATALI Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **29809** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- **CAZZATO Luigi**, nato a Tricase (LE) il 25 luglio 1951 (cod. fisc. CZZLLGU51L25L419S), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Carbone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Miggiano (LE), alla via Manzoni, n. 106

- **BAGLIVO Giuseppe**, nato a Tricase (LE) il 17 agosto 1952 (cod. fisc. BGLGPP52M17L419X), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Chiuri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Tricase alla via Tartini, 12.

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 18 settembre 2024 - relatore il Consigliere Rossana De Corato e Segretario del Collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Daniele Giannini; non comparsi i difensori dei convenuti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

	1.- Con atto di citazione depositato nella segreteria di questa Sezione	
	Giurisdizionale in data 21 settembre 2010, il Procuratore regionale citava in	
	giudizio Cazzato Luigi e Baglivo Giuseppe, in qualità di pubblici ufficiali -	
	dipendenti del Comune di Tricase (LE) e addetti al Servizio demografico - per	
	un ammanco ivi accertato relativamente ai diritti incassati per il rilascio delle	
	carte d'identità.	
	Nello specifico, si chiedeva la condanna dei predetti al risarcimento del danno	
	arrecato alle risorse pubbliche di € 7.992,84 (da ripartirsi nella misura del 50%	
	ciascuno), corrispondente alle somme di pari importo riscosse e non riversate	
	nelle casse del comune nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2006 e il 30	
	giugno 2008, contestandosi, in via principale, un'ipotesi di "responsabilità	
	contabile" di cui all'art. 194 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (secondo cui	
	<i>"...Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili</i>	
	<i>avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non</i>	
	<i>sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le</i>	
	<i>giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non</i>	
	<i>comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né</i>	
	<i>per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la</i>	
	<i>conservazione del danaro o delle cose avute in consegna...")</i> e, in subordine,	
	un'ipotesi di responsabilità amministrativa a titolo di dolo per essersi costoro	
	appropriati della suddetta somma di denaro di pertinenza dell'ente locale.	
	Rappresentava, altresì, l'attore pubblico che, per i medesimi fatti, era in corso	
	di svolgimento, nei confronti dei convenuti, dinnanzi al Tribunale di Lecce,	
	un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 81, 61 n. 7 e 314 c.p., nel	
	corso del quale era stato richiesto il rinvio a giudizio di entrambi.	

	2.- Con distinte memorie depositate in data 23 settembre 2010, si costituivano in giudizio ambedue i convenuti, con il patrocinio dei difensori indicati in epigrafe, chiedendo la sospensione del presente processo in considerazione della contemporanea pendenza di quello incardinato presso il Tribunale di Lecce, riferito alla stessa vicenda fattuale.	
	3.- Venuto il giudizio in discussione, all’udienza del 29 marzo 2011 (dopo un primo rinvio disposto alla precedente udienza del 23 settembre 2010), il collegio giudicante, con ordinanza n. 133 del 7 aprile 2011, disponeva la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. “...<i>fino all’esito del primo grado del giudizio 12136/2008, pendente a carico dei convenuti...</i>”, innanzi al Tribunale penale di Lecce per i medesimi fatti oggetto di contestazione.	
	3.1- In data 9 febbraio 2015, il Procuratore regionale riassumeva il giudizio, essendo stata emessa dal Tribunale di Lecce - Seconda Sezione Penale la sentenza n. 1031/2014 di condanna di entrambi i convenuti per il reato di peculato loro imputato; tuttavia, alla successiva udienza dell’8 luglio 2015, essendo stato <i>medio tempore</i> proposto appello avverso la suddetta sentenza, veniva nuovamente disposta la sospensione del giudizio (ordinanza n. 139 del 23 luglio 2015), su conforme istanza dei difensori dei convenuti, sino alla definizione del processo penale.	
	3.2- In data 18 ottobre 2023, il Procuratore Regionale ha riassunto nuovamente il giudizio, rideterminando contestualmente il <i>quantum</i> del danno in € 8.261,16 (a causa di un refuso nell’atto di citazione), in applicazione dell’art. 107 del Codice di Giustizia Contabile (c.g.c.) nei confronti del solo convenuto Cazzato Luigi, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza	
	3	

	della Corte di Appello di Lecce n. 1573/2019 del 4 novembre 2019 di	
	conferma della sentenza di condanna emessa in primo grado, ed avendo la	
	Corte di cassazione, con sentenza n. 3601/2021 del 29 gennaio 2021: (i)	
	dichiarato inammissibile il ricorso da costui presentato avverso tale sentenza;	
	(ii) annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello la suindicata	
	sentenza n. 1573/2019 relativamente alla posizione del Baglivo, poi	
	definitivamente assolto, per non aver commesso il fatto, dalla stessa Corte	
	d'Appello di Lecce con sentenza n. 455/2023 dell'8 marzo 2023 (divenuta	
	irrevocabile il successivo 22 luglio 2023).	
	3.3- All'udienza del 19 marzo 2024, il collegio giudicante a seguito d'istanza	
	di prosecuzione del giudizio sospeso ai sensi dell'art. 107, comma 1 del c.g.c.,	
	ha disposto, con ordinanza n. 22/2024, che l'atto di riassunzione fosse	
	notificato, a cura del Procuratore regionale, anche al convenuto Baglivo, al	
	fine di garantire “...la necessaria regolarità ed integrità del	
	<i>contraddittorio...</i> ”.	
	3.4- Una volta effettuato tale adempimento, è stata, quindi, fissata l'odierna	
	udienza, nel corso della quale, non comparsi i difensori dei convenuti, il	
	Pubblico ministero si è riportato alle già rassegnate conclusioni, chiedendone	
	l'accoglimento.	
	4.- In tale stato la causa è stata, quindi, riservata per la decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1.- Il presente giudizio ha ad oggetto l'ammanco di € 8.261,16 accertato nella	
	gestione concernente il rilascio delle carte d'identità presso il Servizio	
	demografico del Comune di Tricase, nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 30	
	giugno 2008, relativamente al quale i convenuti Luigi Cazzato e Giuseppe	
	4	

	Baglivo (addetti a tale Servizio) sono stati anche sottoposti a giudizio penale	
	per il reato di peculato (art. 314 c.p.).	
	Tale giudizio, come riferito in parte narrativa, si è concluso, dopo quasi 15	
	anni, con la condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione del convenuto	
	Cazzato (a seguito della sentenza n. 1573/2019 della Corte d’Appello di Lecce	
	e della dichiarazione d’inammissibilità del ricorso da questi proposto dinanzi	
	alla Corte di cassazione) e nell’assoluzione del convenuto Baglivo, statuita	
	definitivamente in data 22 luglio 2023, a seguito del passaggio in giudicato	
	della sentenza n. 455/2023 della Corte d’Appello di Lecce, con cui questi è	
	stato prosciolto dal reato ascrittogli, per non aver commesso il fatto.	
	In considerazione del differente esito del processo penale, al quale questa	
	Sezione giurisdizionale ha, a suo tempo, subordinato la prosecuzione del	
	presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (ordinanze di sospensione nn.	
	133/2011 e 139/2015), reputa opportuno il Collegio di dover trattare	
	separatamente la posizione dei due convenuti.	
	2.- Con riferimento al Baglivo, ritiene il Collegio di condividere pienamente	
	il giudizio assolutorio (“... <i>per non aver commesso il fatto</i> ...”) definitivamente	
	statuito dalla Corte di Appello di Lecce con la sentenza n. 455/2023, dalla	
	quale - in disparte l’applicabilità dell’articolo 652 c.p.p. al presente giudizio	
	risarcitorio, non vi è, invero, motivo per dissentire, ricorrendo, in effetti, nella	
	fattispecie, le seguenti circostanze che consentono di escludere la	
	responsabilità del convenuto: a titolo meramente esemplificativo, il giudice	
	penale ha, infatti, valorizzato che costui: (i) ha comprovato di aver effettuato	
	numerosi versamenti; (ii) ha sempre preteso che il suo nominativo fosse	
	indicato ogni volta che versava denaro nella cassa economale; (iii) ha chiesto	
	5	

	più volte di essere trasferito ad altro ufficio.	
	Si rivela, altresì, dirimente, ad avviso del Collegio, il fatto, pure accertato nel	
	corso del giudizio penale, “...della mancanza di prova che il denaro versato	
	[n.d.r. dal Baglivo] non corrispondesse a quanto da lui incassato	
	effettivamente per il rilascio delle carte d'identità...” (cfr. pag. 3 della sent.	
	n. 455/2023).	
	Sulla scorta delle su indicate considerazioni, Baglivo Giuseppe va, pertanto,	
	assolto da ogni addebito, con compensazione delle spese del giudizio,	
	essendosi l'attività difensiva esclusivamente limitata alla sola richiesta di	
	sospensione del processo ex art. 295 c.p.c..	
	3.- A differenti conclusioni, deve, invece, pervenirsi con riguardo alla	
	posizione del convenuto Cazzato, in quanto le circostanze di fatto contestate	
	dalla Procura, ed accertate con valore di giudicato all'esito del giudizio penale,	
	consentono al Collegio di non coltivare dubbi circa la sussistenza della	
	responsabilità erariale di costui, essendo stato ampiamente ed	
	incontrovertibilmente comprovato il suo diretto coinvolgimento	
	nell'ammanco, essendo questo conseguente alla condotta criminosa di	
	peculato aggravato (art. 314 c.p. e 61, n. 7 c.p.) posta in essere.	
	Ed invero, sulla scorta dell'attività d'indagine svolta nel procedimento penale,	
	oltreché delle risultanze dibattimentali, emerge chiaramente che il	
	comportamento illecito tenuto dal Cazzato, non solo è stato dolosamente	
	reiterato nel tempo, ma si è rivelato come il frutto di un consolidato <i>modus</i>	
	<i>agendi</i> (noto, anche, ai suoi colleghi di lavoro), connotato da pervicacia e da	
	atteggiamenti intimidatori, spingendosi sino al compimento di atti di minaccia	
	nei confronti di chiunque interferisse con lo svolgimento dei suoi indebiti	
	6	

	“maneggi” di danaro, sconfinando, come detto, nell’illecita sottrazione di	
	quanto regolarmente versato dagli ignari utenti del servizio (cfr. pagg. 6 e 7	
	della sent. n. 1031/2014 della II Sez. Penale del Tribunale di Lecce,	
	confermata dalla sent. n. 1573/2019 della Corte d’appello di Lecce e	
	cristallizzata nella sent. n. 3601/2021 della Corte di cassazione, Sez. VI-	
	Penale).	
	Va, peraltro, evidenziato che, ai sensi dell’art. 651 c.p.p. (riferibile per	
	giurisprudenza consolidata anche al giudizio contabile e da ritenersi	
	applicabile alla fattispecie), la sentenza penale irrevocabile di condanna ha	
	efficacia di giudicato, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità	
	penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso.	
	Deve, pure, osservarsi, d’altra parte, che la ravvisata sussistenza della	
	responsabilità contestata al Cazzato in questo giudizio si pone in completa	
	assonanza con quanto già statuito da questa Sezione giurisdizionale con la	
	sentenza n. 178/2024, che, per la medesima vicenda illecita, lo ha condannato	
	a risarcire il Comune di Tricase per il danno all’immagine a questo arrecato,	
	approfittando della rivestita qualità di pubblico ufficiale e dell’abituale	
	prossimità con i cittadini, i quali, com’è noto, si rivolgono all’ufficio	
	demografico confidando sul regolare svolgimento dei servizi comunali (quale	
	il rilascio delle carte d’identità).	
	4.- Ai fini, invece, della quantificazione del danno, ritiene il Collegio, di	
	condividere la sua rideterminazione in € 8.261,16 operata, da ultimo, dal	
	Procuratore regionale in sede di riassunzione, in quanto conforme alle	
	risultanze degli atti.	
	A tale importo va aggiunta la rivalutazione monetaria a decorrere dal 1° luglio	
	7	

	2008 sino alla data della presente sentenza e gli interessi legali da quest’ultima	
	data e sino al soddisfo.	
	5.- Le spese di giudizio, liquidate con nota a margine, seguono la soccombenza	
	e vengono, pertanto, poste a carico del convenuto Luigi Cazzato.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	ASSOLVE	
	BAGLIVO Giuseppe , <i>ut supra</i> generalizzato da ogni responsabilità in ordine	
	all’avanzata pretesa risarcitoria e compensa le spese del giudizio nei sensi di	
	cui in motivazione;	
	CONDANNA	
	CAZZATO Luigi , <i>ut supra</i> generalizzato, al pagamento in favore del	
	Comune di Tricase (LE) e della somma di € 8.261,16	
	(ottomiladuecentosessantuno/16 euro), oltre rivalutazione monetaria ed	
	interessi legali come indicato in parte motiva.	
	Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese del giudizio quali	
	liquidate dalla Segreteria con nota a margine.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.	
	L’Estensore	Il Presidente
	(Rossana De Corato)	(Pasquale Daddabbo)
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26	
	Depositata il 30.12.2024	Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del
	Il funzionario preposto	presente giudizio sino a questa decisione si
	(Marialuce Sciannameo)	liquidano in € 506,93.
		Il Funzionario
		(Francesco Gisotti)
	8	